



**COMUNE DI LAVAGNA**  
Provincia di Genova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Seduta del 02/08/2012

N. 106

**OGGETTO: DELIBERA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO - APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR LIGURIA N. 240/12 PROMOSSO DALL'AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE DI GENOVA.**

L'anno Duemiladodici, addì due del mese di Agosto, alle ore 12:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco	X	
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco	X	
3. ARMANINO MAURO - Assessore	X	
4. BACCHELLA LAURA - Assessore	X	
5. DASSO LORENZO - Assessore		X
6. IMPARATO CARMINE - Assessore		X
7. MANCA RAFFAELE - Assessore	X	
8. STEFANI GUIDO - Assessore		X
<b>T O T A L E</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. CELLA LORELLA.

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione del Sindaco, **Giuliano Vaccarezza** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Premesso Che per effetto dell'art.43 dello Statuto comunale, la Giunta Comunale è competente a decidere la costituzione e la rappresentanza in giudizio dell'Ente;

### Premesso Che:

- nei giorni 5 - 6 e 7 novembre 2011 si sono abbattute sul litorale lavagnese violente mareggiate;
- a seguito di tali eventi l'Ufficio LL.PP. comunale ha effettuato un sopralluogo sul litorale constatando come l'azione del mare avesse compiuto un'attività altamente erosiva provocando il cedimento del muro antistante lo stabilimento balneare denominato "Bagni Nautici" con collasso di parte delle strutture murarie che poggiavano su di esso;
- terminati gli eventi meteo marini a seguito di relazione di sopralluogo del Geom. Enrico Agosti dell'U.O. LL.PP. il Sindaco ha emanato l'ordinanza contingibile ed urgente n° 65/2011 in data 15/11/2011;
- con tale Ordinanza, la Bagni Centro Sport Nautici di Roscelli e Giuliotti s.a.s. e l'Agenzia del Demanio rispettivamente in qualità di Concessionario e proprietario dello stabilimento balneare interessato sono stati onerati della messa in sicurezza delle strutture residuali dello stabilimento balneare, della rimozione dei materiali ingombranti e pericolosi sparsi sull'arenile in concessione e del ripristino della protezione a mare previa presentazione di apposita istanza, corredata dalla propedeutica documentazione ai fini dell'istruttoria della pratica, all'Ufficio Demanio;
- avverso tale provvedimento in data 09/01/2011, è stato presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria da parte della Bagni Centro Sport Nautici di Roscelli e Giuliotti s.a.s. per ottenerne l'annullamento, nella parte in cui si ordina il ripristino della protezione a mare previa presentazione di apposita istanza, corredata dalla propedeutica documentazione ai fini dell'istruttoria della pratica, all'Ufficio Demanio nonché ogni atto preordinato e/o presupposto, conseguente e/o connesso;



- il TAR Liguria con sentenza breve n. 240/2012 depositata in data 02/02/2012, ha accolto il ricorso della Bagni Centro Sport Nautici di Roscelli e Giuliotti s.a.s., rilevando che "la misura imposta con l'ordinanza specificamente impugnata in parte riguarda l'esecuzione di opere strutturali che gravano sul proprietario dell'immobile oggetto d'intervento: sicché il motivo di gravame che deduce il vizio è fondato";

Avverso tale sentenza ha presentato ricorso in appello l'Avvocatura Generale dello Stato per l'Agenzia del Demanio - Filiale Liguria, contro la Bagni Centro Sport Nautici di Roscelli e Giuliotti s.a.s. e nei confronti del Comune di Lavagna, sostenendo di detenere solo formalmente il diritto di proprietà dei beni demaniali marittimi, ma di fatto di essere spogliata di qualsivoglia potere di amministrazione attiva e come tale non onerata dei lavori di ristrutturazione da imputarsi a Comune e concessionario;

Ravvisata la necessità, a tutela degli interessi del Comune, costituirsi nella vertenza in oggetto,

Dato Atto che all'interno della struttura comunale non esistono professionalità in grado di assicurare tale prestazione;

Ritenuto Altresì che, trattandosi del prosieguo di una vertenza già avviata, è opportuno avvalersi del medesimo legale cui è affidato il patrocinio della causa in corso avv. Ardo Arzeni il quale conosce in maniera approfondita tutti gli aspetti della vertenza ed è quindi in grado di ben supportare le ragioni del Comune;

Ritenuto pertanto di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'ente nella controversia di cui all'oggetto;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese ed al Territorio Ing. Renato Cogorno in ordine alla regolarità tecnica in data 01/08/2012;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 01/08/2012;

Rilevato Che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Nidielli Michela;

Visto l'art.48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni

Con voti favorevoli n° 5, (assenti gli Assessori Dasso, Imperato e Stefani), palesemente espressi



DELIBERA

1. Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio, in nome e per conto dell'Ente, nella vertenza avanti al Consiglio di Stato seguito di ricorso in appello promosso dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'Agenzia del Demanio - Filiale Liguria avverso Sentenza del TAR Liguria n. 240/12 depositata in data 02.02.2012;
2. Di affidare la rappresentanza del Comune all'avv. Ardo Arzeni di Chiavari per le regioni descritte in narrativa, previa accettazione da parte dello stesso, con la più ampia facoltà di delega secondo le leggi vigenti;
3. Di dare atto che la relativa spesa sarà impegnata con apposito provvedimento dirigenziale al cap.3181 del bilancio 2012.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Con voti favorevoli n° 5, (assenti gli Assessori Dasso, Imperato e Stefani), palesemente espressi


DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

MN/fs

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Sindaco  
( G. Vaccarezza)



Il Vice Segretario Generale  
(L. Cella)



=====  
Pubblicata in data 04 AGO. 2012 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale



=====  
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, \_\_\_\_\_

Il Vice Segretario Generale  
(L. Cella)